

## Scheda informativa

# Protezione dei dati nella psicoterapia

Il 1° settembre 2023 in Svizzera è entrata in vigore la nuova legge sulla protezione dei dati (LPD), che ha quale obiettivo il miglioramento della protezione delle persone nei loro diritti fondamentali in relazione all'elaborazione dei propri dati. A tal fine sono state elaborate direttive che, in particolare anche in tutti i settori sanitari contengono misure volte a proteggere le pazienti e i pazienti dagli abusi.

In prima linea la LPD rinforza l'autodeterminazione dei propri dati dei pazienti interessati e obbliga gli psicoterapeuti responsabili ad essere più trasparenti nei confronti dei propri clienti e pazienti.

Per gli studi psicoterapeutici è necessario considerare le modifiche seguenti:

### 1. Dichiarazione sulla protezione dei dati

I pazienti e i clienti devono essere informati in modo trasparente in merito ai trattamenti dei dati che riguardano la loro persona. Questo vale sia per l'elaborazione dei dati nello studio psicoterapeutico, ma anche per l'inoltro dei dati a terzi.

A tal fine potete dotare il vostro sito web di un banner cookie che contiene la richiesta di approvare o rifiutare un rilevamento dei dati. Se non avete ancora una dichiarazione sulla protezione dei dati, createne una o aggiornate quella esistente.

[🔗 Dichiarazione sulla protezione dei dati](#)

### 2. Modulo del paziente/dichiarazione di consenso

Durante il primo appuntamento con la paziente o il paziente, fatevi confermare mediante una dichiarazione di consenso firmata (modulo del paziente) che lei o rispettivamente lui è d'accordo con l'accesso, l'elaborazione e l'inoltro dei suoi dati a terzi secondo l'informazione ai pazienti riportata sulla pagina seguente della dichiarazione di consenso (modulo del paziente).

[🔗 Modulo del paziente/dichiarazione di consenso](#)

### 3. Accordo sulla riservatezza

Le psicoterapeute e gli psicoterapeuti nonché il rispettivo personale ausiliario sottostanno al segreto professionale ai sensi dell'articolo 321 CP. Per personale ausiliario si intendono tutte le persone che collaborano direttamente o indirettamente con la psicoterapeuta o con lo psicoterapeuta. Se dei terzi vengono incaricati in qualsiasi forma dell'elaborazione dei dati, è necessario sottoscrivere con loro un accordo sulla riservatezza.

[🔗 Accordo sulla riservatezza](#)

### 4. Richieste di informazione e di consegna

In base alla LPD e alle leggi sanitarie cantonali, tutti i pazienti capaci di discernimento hanno il diritto di richiedere la consegna di una copia della propria cartella clinica. È capace di discernimento chi ha la capacità di agire ragionevolmente. Le indicazioni riguardanti persone terze, contenute nella cartella clinica e che potrebbero offendere il loro interesse, devono essere annerite nella copia in modo che il processo non possa essere invertito.

La psicoterapeuta o lo psicoterapeuta può fornire informazioni a terzi soltanto in presenza dell'autorizzazione della paziente o del paziente, se ciò è previsto da una legge o se un'autorità cantonale ha autorizzato l'esonero dal segreto professionale.

In entrambi i casi è necessario garantire che la confidenzialità dei dati venga mantenuta.

[🔗 Richieste di consegna](#)

### 5. Registro delle attività di elaborazione

Se la psicoterapeuta o lo psicoterapeuta elabora "dati personali degni di particolare protezione in grandi quantità" sottostà all'obbligo di tenere un registro delle attività di elaborazione.

[🔗 Registro delle attività di elaborazione](#)

## **6. Conservazione e archiviazione**

La conservazione dei dati personali a livello federale è fissata a 10 anni per gli psicoterapeuti. I dati aziendali vanno conservati secondo i termini di conservazione previsti dalla legge. Occorre tuttavia verificare se è necessario osservare ulteriori direttive di legge cantonali.

Durante il termine di conservazione la protezione dei dati e la sicurezza dei dati vanno garantite. Questo significa che le cartelle cliniche devono essere conservate in modo adeguato, senza che persone non autorizzate possano accedervi. Lo scopo della conservazione è il possibile tracciamento di un trattamento terapeutico.

Nel caso di una cessazione o trasmissione dell'attività aziendale, è necessario osservare con chi è stato sottoscritto il contratto di trattamento. Se è stato sottoscritto con uno studio collettivo (SA, Sagl, associazione, ecc.), l'obbligo di conservazione spetta allo studio collettivo. Se invece è stato sottoscritto direttamente con una/uno psicoterapeuta, l'obbligo di conservazione spetta alla rispettiva/al rispettivo psicoterapeuta.

Nell'ambito della cessione dello studio a un successore, per la consegna delle cartelle cliniche è necessario richiedere l'autorizzazione dei pazienti interessati.

### **6.1 Diritto di cancellazione della persona interessata**

Le psicoterapeute e gli psicoterapeuti sono tenuti a conservare in modo sicuro i dati per almeno 10 anni.

Se una paziente o un paziente richiede la cancellazione dei propri dati indicandone il motivo, è necessario comunicare se la cancellazione è avvenuta o potrà avvenire.

[🔗 Conservazione e archiviazione](#)

## **7. Procedura in caso di violazione della protezione dei dati**

Secondo la legge sulla protezione dei dati, una violazione della sicurezza dei dati si verifica nei casi seguenti:

Se dati personali vengono persi, cancellati, distrutti o modificati involontariamente o in modo illecito oppure diffusi o resi accessibili a persone non autorizzate. Ciò può verificarsi in caso di smarrimento di un supporto dati (laptop, iPod, smartphone, CD, penna USB, ecc.) o nel caso di distruzione dei dati da parte di un evento naturale quali alluvione, incendio, ecc. oppure attraverso un attacco di phishing, effrazione, furto di dati sanitari (cyberattacco), un guasto tecnico, ecc.

### **7.1 Obbligo di segnalazione**

L'obbligo di segnalazione sussiste se la violazione della sicurezza dei dati cela un rischio grave per la persona interessata e i diritti fondamentali o la personalità della persona interessata sono messi a rischio in modo intenzionale. In questo caso la violazione della sicurezza dei dati va segnalata all'Incaricato federale della protezione dei dati e delle informazioni (FDPIC)<sup>1</sup>.

Si raccomanda di creare preventivamente una lista di controllo che contenga i punti rilevanti di una possibile violazione della sicurezza dei dati e comprenda già le fasi importanti relative al processo dell'obbligo di segnalazione. I pazienti sono informati in merito a quali dei loro dati vengono elaborati.)

[🔗 Lista di controllo violazioni della protezione dei dati](#)

Per informazioni più dettagliate potete consultare i link messi a disposizione. Ulteriori informazioni e liste di controllo riguardanti la protezione dei dati sono disponibili sui siti web della FMH e della Cassa dei Medici.

---

<sup>1</sup> <https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home.html>